Novità in tema di responsabilità solidale negli appalti. Il decreto semplificazioni, legge 23/2014, ha abolito la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e la sanzione prevista per il committente.

Non vi sarà più la responsabilità prevista in ambito fiscale fra appaltatore e subappaltatore con riguardo al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva, inerenti il rapporto di subappalto.

Per il committente invece è stata prevista l'abrogazione della sanzione pecuniaria, stabilita nella misura minima di 5.000,00 € e massima di 200.000,00 €, che era applicabile nel caso in cui si fosse provveduto al pagamento del corrispettivo senza prima aver verificato il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti l'intera catena dell'appalto.

Il legislatore ha finalmente semplificato la vita a tutti coloro che erano interessati da tali norme. Non sarà più necessario infatti chiedere la certificazione di regolarità di versamento delle ritenute per i committenti e per gli appaltatori.

Attenzione però che è rimasta in vigore la responsabilità solidale retributiva e contributiva fra committenti, appaltatori e subappaltatori prevista dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003. Nei limiti di due anni dalla cessazione del rapporto infatti il committente è obbligato assieme all'appaltatore e subappaltatore, sui trattamenti retributivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali sorti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. In questo ambito però il committente può invocare il beneficio della preventiva escussione, e sarà chiamato a pagare solamente solo dopo che l'azione esecutiva esperita nei confronti dell'appaltatore e dell'subappaltatore sia rimasta infruttuosa. Per tale motivo è comunque sempre bene chiedere il rilascio del D.U.R.C. per verificare la regolarità contributiva e retributiva.